

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 110/2023 del 07/02/2023

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE

Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAGLI EREDI DI UN PAZIENTE C/AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI – ADDOLORATA ED UN ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA, NOTIFICATO IL 17.11.22. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO BENEDETTI. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 4.316,08 DI CUI € 878,39 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A. E C.A.P. COMPRESI (RIF. NS. FASC. N. 6684).

Proposta di delibera: 275/23 del: 03/02/2023

L'Estensore: CASALE LARA

Data 03/02/2023

Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA

Data

Il Dirigente della U.O.: GIUZIO ANGELA ANTONIETTA firmato digitalmente in data
03/02/2023

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:

Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente,
non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

GIUZIO ANGELA ANTONIETTA firmato digitalmente in data
03/02/2023

Il Direttore Amministrativo

Parere Favorevole

FIORE ALBERTO firmato digitalmente in data 06/02/2023

Il Direttore Sanitario

Parere Favorevole

MAGRINI PATRIZIA firmato digitalmente in data 07/02/2023

Il Direttore Generale:

FRITTELLI TIZIANA firmato digitalmente in data 07/02/2023

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- con Ricorso n. 55801/19 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c., notificato all'Azienda il 23.9.19 e ad un esercente la professione sanitaria, veniva richiesta al Tribunale di Roma adito una consulenza tecnica preventiva per accertare e dichiarare la responsabilità dell'equipe medica e di questo nosocomio per i danni asseritamente subiti da un paziente in conseguenza dell'intervento neurochirurgico di microdissectomia L4.L5 dx eseguito il 18.12.14;
- il ricorso veniva debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
- l'Azienda si costituiva per il tramite dell'avv. Alessandro Benedetti, giusta deliberazione n. 237/DG dell'11.11.19;
- nelle more del giudizio il paziente-ricorrente decedeva ed il procedimento veniva riassunto dai figli, in qualità di eredi;
- il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo si concludeva in data 7.1.21 con il deposito della relazione peritale che evidenziava una responsabilità dell'Azienda;

CONSIDERATO che, in data 17.11.22, in relazione ai medesimi fatti, è stato notificato all'Azienda e all'esercente la professione sanitaria l'Atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma, per la declaratoria della responsabilità del nosocomio e del chirurgo operatore con conseguente condanna, in solido, al risarcimento dei danni, non quantificati;

- RILEVATO** come, in vista della prima udienza del giudizio *de quo*, il caso è stato esaminato dal CVS nella seduta del 9.1.23, all'esito della quale, alla luce delle risultanze istruttorie emerse e tenuto conto di quanto rappresentato dall'avv. Francesca Velocchia (legale che ha coadiuvato l'avv. A. Benedetti nella difesa dell'Azienda nell'ambito della fase di ATP) in ordine alla lacunosità della CTU resa in sede di ATP, il CVS ha ritenuto opportuno resistere nel richiamato giudizio anche al fine di chiedere la rinnovazione dell'elaborato peritale;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";
- VISTA** la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;
- RITENUTO** opportuno rinnovare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Alessandro Benedetti, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato l'Azienda nell'ambito della precedente fase di ATP;
- CONSIDERATO** che:
- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
 - al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Enrico Petrella, 4;
- TENUTO CONTO** che:
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 4.316,08** (€ 2.958,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 878,39** (€ 602,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per **€ 878,39** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 37 ;
per **€ 3.437,69** sull'esercizio 2024;
 - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 9.1.23, la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata nell'ambito del giudizio introdotto con atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma dagli eredi di un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e di un esercente la professione sanitaria;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Alessandro Benedetti, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato l'Azienda nell'ambito della precedente fase di ATP, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, via Enrico Petrella, 4;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 4.316,08** (€ 2.958,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui di cui **€ 878,39** (€ 602,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%+ I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di **€ 4.316,08** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 878,39** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 37;

per **€ 3.437,69** sull'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.